

T.A.R. LAZIO

8 GIUGNO 2007

**PRESIDENTE:** CORSARO**RELATORE:** FANTINI**PARTI:** DE SANTIS  
(avv.ti Morescantì, Ficcardi,  
Gallinelli)

F.I.G.C. — FEDERAZIONE

ITALIANA GIUOCO CALCIO

(avv.ti Medugno, Valori)

C.O.N.I. — COMITATO OLIMPICO

NAZIONALE ITALIANO

(avv. Angeletti)

MINISTERO PER I GIOVANI E PER

LO SPORT

(avv. Stato)

**Prove • Intercettazioni  
telefoniche****• Procedimento****disciplinare dinanzi ad  
organi di giustizia sportiva****• Utilizzazione a fini  
probatori di intercettazioni  
assunte nel corso di un  
procedimento penale****• Liceità • Art. 116 c.p.p.  
su richiesta degli organi di  
giustizia sportiva****• Applicabilità • Libera  
utilizzabilità nel  
procedimento disciplinare  
degli elementi di prova  
acquisiti in procedimenti  
diversi • Libera valutabilità  
del contenuto rilevante  
degli atti acquisiti****• Applicazione del  
principio del  
contraddittorio nella  
formazione della prova  
rispetto all'inculpato di un****procedimento giustiziale  
amministrativo****• Esclusione.**

*Nel corso di un procedimento disciplinare dinanzi agli organi della giustizia sportiva è legittima la acquisizione ex art. 116 c.p.p. degli atti istruttori di un diverso procedimento penale, e quindi anche di stralci di intercettazioni telefoniche in quella sede assunte. Deve peraltro considerarsi libera la valutazione e l'utilizzazione degli elementi ritenuti rilevanti nell'ambito degli atti acquisiti, ai fini del giudizio disciplinare e della decisione amministrativa; nel caso di specie, le trascrizioni delle intercettazioni, pur non venendo in rilievo come prove in sé degli addebiti, risultano elementi di fatto che, sottoposti ad un'adeguata lettura critica ed interpretazione logica, e messi in collegamento con altri, ben possono costituire il fondamento del provvedimento sanzionatorio.*

**F**ATTO. — Con atto notificato in data 14 novembre 2006 e depositato il successivo 24 novembre il ricorrente, premesso di essere arbitro del giuoco del calcio iscritto all'A.I.A., ed appartenente al C.A.N. — Comitato Arbitri Nazionali di serie A e di serie B fin dal campionato 1994/1995, espone di essere stato, in data 22 giugno 2006, deferito dal Procuratore Federale della F.I.G.C. dinanzi alla Commissione di Appello Federale della stessa Federazione con la seguente incolpazione: a) per violazione dei principi di cui all'art. 1, I comma, del C.G.S., per violazione dell'art. 6, I e II comma, del C.G.S. in quanto parte di un sistema di rapporti non regolamentari tra diverse persone, tra cui i signori Moggi, Bergamo, Pairetto e Lanese; b) per violazione dei principi di cui all'art. 6, I comma, con riguardo alla gara disputata in data 5 dicembre 2004 tra la Fiorentina ed il Bologna; c) per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse indicazioni specifiche del designatore arbitrale Paolo Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della direzione della gara, tendente a scongiurare la vittoria del Parma, con conseguente vantaggio in classifica della Fiorentina.

Con decisione del 14 luglio 2006 la C.A.F. riteneva il ricorrente responsabile della violazione dell'art. 6 del C.G.S. con riferimento alla gara svoltasi in data 29 maggio 2005 tra Lecce e Parma irrogandogli la sanzione della inibizione di anni quattro e mesi sei.

In sede di appello avverso la predetta decisione, la Corte Federale della F.I.G.C., con decisione del 4 agosto 2006, in parziale riforma della deci-

sione di primo grado, condannava il sig. De Santis a quattro anni di inibizione, motivando lo sconto con la di lui presunta sudditanza psicologica nei riguardi del Vice Presidente della F.I.G.C. (Mazzini) e del designatore arbitrale (Bergamo).

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto:

1) Incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei riguardi di un tesserato che non ricopra il ruolo di dirigente federale *ex art. 26, II comma, del C.G.S.*

*Ex art. 25, IV comma, del C.G.S.* sono le Commissioni disciplinari gli organi competenti a giudicare in prime cure in merito ai fatti contestati ai tesserati che vengano denunciati dagli organi federali.

Ne consegue che i fatti imputati al sig. De Santis, tesserato F.I.G.C., dalla Procura Federale relativamente al campionato di calcio di serie A per l'anno 2004-2005, dovevano essere giudicati in prima istanza dalla Commissione disciplinare, e non dalla C.A.F.; il ricorrente è stato dunque privato del suo giudice naturale.

Né può ipotizzarsi la competenza della C.A.F. derivante dal fatto che la stessa conosce in primo grado dei procedimenti che vedono coinvolti i dirigenti federali (*ex art. 26, I comma*), ravvisandosi un concorso nella causazione degli illeciti, ovvero una sorta di sodalizio criminale; ed infatti non esiste nella fattispecie alcun sodalizio (la c.d. cupola moggiana) perché i fatti contestati non rispondono ad un medesimo disegno criminoso, e sono tra loro slegati.

2) Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento *ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

Il ricorrente non è stato informato dell'avvio del procedimento né dall'Ufficio Indagini, né dalla Procura federale, ed ha acquisito la relativa notizia allorché la stampa ha reso noto del deferimento alla C.A.F.

Non ha avuto informazione della trasmissione degli atti dall'Ufficio Indagini alla Procura federale e neppure della conclusione delle indagini, adempimento prescritto dall'*art. 28 del C.G.S.*; inoltre il ricorrente non conosce neppure il momento in cui l'indagine è stata attivata, ed il relativo atto di iniziativa.

3) Illegittima assunzione ed arbitrario utilizzo delle intercettazioni telefoniche assunte dalla magistratura ordinaria ed utilizzate nel procedimento sanzionatorio.

Il materiale probatorio su cui si è basato il procedimento degli organi di giustizia sportiva è costituito prevalentemente dalle intercettazioni telefoniche provenienti dall'attività di indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla Procura della Repubblica di Napoli a proposito di una presunta somministrazione di E.P.O. e di altre sostanze dopanti da parte di tesserati della Juventus a calciatori della medesima compagine sportiva, nel corso della quale si acquisivano conversazioni che prefiguravano una frode sportiva da parte dei dirigenti della stessa società.

I procedimenti penali si sono conclusi con un provvedimento di archiviazione, ma gli atti sono stati trasmessi alla F.I.G.C. ed acquisiti dall'Ufficio Indagini in data 27 settembre 2005; detto Ufficio il successivo 6 marzo 2006 ha trasmesso la relazione alla Procura federale per i conseguenti deferimenti.

Va peraltro evidenziato che l'Ufficio Indagini e la Procura federale non hanno acquisito l'intero materiale probatorio su cui si è fondata l'inda-

gine penale, ma hanno vagliato quella parte, frammentaria, del materiale loro trasmesso.

V'è dunque anzitutto un problema di completezza ed integrità del materiale probatorio.

Inoltre lo stesso è stato esaminato senza un effettivo contraddittorio con il tesserato inquisito, chiamato a dare conto delle proprie azioni solo dopo la cernita delle intercettazioni.

4) Inidoneità delle intercettazioni a costituire materiale probatorio nella fattispecie di illecito contestata al sig. De Santis.

La prova della affermata responsabilità del ricorrente è stata desunta solamente dalle intercettazioni telefoniche, mentre le stesse, al più, potevano costituire punto di partenza di un'indagine, volta ad acquisire prove vere e proprie.

Il De Santis ha ammesso di avere fatto le telefonate, ma non ha ammesso di avere commesso gli illeciti a lui riferiti, anzi li ha contestati puntualmente, sostenendo che il contenuto delle intercettazioni fosse stato male interpretato.

5) Inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Va considerato che il trattamento dei dati giudiziari e sensibili da parte dei soggetti pubblici, diversi dall'Autorità giudiziaria (dello Stato), sono soggetti alle regole del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), e pertanto la F.I.G.C. avrebbe dovuto procedere all'informativa dell'interessato ex art. 13, IV comma, indicando la categoria dei dati trattati e dei presupposti.

Tutto ciò non è stato fatto, con la conseguenza che i dati acquisiti devono ritenersi inutilizzabili alla stregua di quanto disposto dall'art. 11, II comma, dello stesso corpus normativo.

6) Falsa rappresentazione dei fatti oggetto di indagine alla luce del materiale probatorio utilizzato.

La condotta materiale ascritta al ricorrente è consistita dunque nell'alterazione del risultato della partita di calcio Lecce-Parma; la responsabilità è stata desunta dalle conversazioni intrattenute dal De Santis con il Mazzini e con il Bergamo, senza che siano stati in alcun modo considerati i comportamenti in concreto tenuti dall'arbitro nel corso della manifestazione sportiva.

Il ricorrente ha correttamente diretto la gara, né le decisioni oggetto di gravame hanno posto in evidenza in che modo sia stato alterato lo svolgimento della gara, il risultato sportivo, od ancora il torneo calcistico.

D'altro canto, il sig. De Santis, come ogni altro arbitro, era sottoposto al vaglio e controllo di un osservatore A.I.A., che, nelle competizioni in esame, nulla ha rilevato circa la condotta della terna arbitrale e del direttore di gara in particolare.

Da ultimo, i provvedimenti impugnati vanno censurati, in quanto del tutto mancanti di motivazione in ordine alla tipologia ed alla misura della sanzione irrogata.

Si consideri che l'art. 6 del C.G.S. prevede per l'illecito sportivo la sanzione della inibizione/squalifica nella misura non inferiore a tre anni; immotivatamente è stata irrogata al De Santis la sanzione di anni quattro, nulla adducendosi circa la particolare gravità oggettiva degli addebiti, ovvero le caratteristiche soggettive del ricorrente.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Giovani e lo Sport, la F.I.G.C. ed il C.O.N.I., eccependo l'improcedibilità del ricorso per mancato esaurimento dei rimedi interni previsti dall'ordinamento sportivo, ed in particolare della fase arbitrale, la sua inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione vertendosi al cospetto di una sanzione disciplinare sportiva, nonché ancora l'irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della decisione della Corte Federale, e comunque la sua infondatezza nel merito.

All'udienza del 3 maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

**DIRITTO.** — 1. Risultando il ricorso infondato nel merito, per economia di giudizio, può prescindersi dall'esame delle preliminari eccezioni di improcedibilità, inammissibilità ed irricevibilità prospettate dalla Federazione e dal C.O.N.I., la cui risoluzione implicherebbe, onde pervenire ad un esito sistematicamente equilibrato e costituzionalmente compatibile, un complesso percorso di approfondimento ermeneutico.

2. Con il primo motivo di ricorso viene dunque dedotta l'incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei confronti di un tesserato della Federazione, che non sia dirigente della medesima, tale compito essendo attribuito dall'art. 25, IV comma, del C.G.S. alle Commissioni disciplinari; ciò ha asseritamente sottratto il ricorrente al suo « giudice naturale », privandolo altresì di un grado di giudizio; né sussistono i presupposti di operatività dell'art. 37, I comma, e dell'art. 28, VII comma, dello stesso C.G.S..

La censura, se non anche inammissibile, è infondata, e deve pertanto essere disattesa.

Occorre anzitutto considerare che tale motivo non è stato dedotto in sede amministrativa, con il reclamo alla Corte federale avverso la decisione della C.A.F., con la conseguenza che, ad instar di quanto avviene nel rapporto tra ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 1994, n. 455; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 355), ne dovrebbe essere preclusa la proposizione per la prima volta in sede giurisdizionale.

Ad ogni modo, anche a prescindere da tale, pur serio, profilo di inammissibilità, il motivo, come premesso, è infondato.

Ed invero, come *apertis verbis* statuito dalla decisione della Corte federale, nella vicenda in esame ha operato il principio della *vis attractiva* esercitata dall'organo di giustizia sportiva di grado superiore, allo scopo di realizzare la concentrazione dell'intero procedimento nei confronti di tutti gli incolpati (il c.d. *simultaneus processus*).

Si tratta dunque dell'applicazione di un principio processuale di portata generale, recepito anche dal C.G.S. (cfr. artt. 37, I comma, e 28, VII comma), in cui opera la connessione come criterio di attribuzione della competenza, tra l'altro, in caso di concorso di persone nella commissione di un illecito (a titolo esemplificativo si confronti il combinato disposto degli artt. 12 e 15 del c.p.p.).

Nella fattispecie controversa non è poi contestabile che si verta in presenza di una connessione pluripersonale; la Corte federale invero ha riconosciuto, anche ai fini della dosimetria della sanzione, che « il programma illecito fu ideato dal Vice Presidente federale e dal designatore arbitrale ».

Correttamente, dunque, il procedimento è stato instaurato innanzi alla C.A.F. che, ai sensi dell'art. 31, I comma, dello Statuto della F.I.G.C. e dell'art. 26, II comma, del C.G.S. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.

Va precisato, anche se tale aspetto, a bene vedere, travalica ampiamente i limiti della controversia, come la disciplina della connessione non incida sul principio del giudice naturale, la cui nozione va enucleata non solo alla stregua delle norme sulla competenza generale, ma anche di quelle derogatorie, che siano peraltro rispettose della regola della precostituzione dell'organo.

In altri termini, ciò che conta è che la competenza sia determinabile sulla base di regole vigenti nel *dies facti*.

Allo stesso tempo, va evidenziato come tale modifica della competenza per connessione non abbia affatto privato il ricorrente di un « grado di giudizio », atteso che al plesso Commissione disciplinare — C.A.F. è subentrato il plesso C.A.F. — Corte federale; in entrambe le ipotesi, trova integrale attuazione la regola del doppio grado di giudizio.

3. Con il secondo mezzo di gravame viene dedotta la mancata comunicazione dell'avvio del « procedimento di giustizia domestica », aggiungendosi che il ricorrente non ha avuto notizia della trasmissione degli atti dall'ufficio Indagini alla Procura federale, e neppure della conclusione delle indagini, in violazione di quanto prescritto dall'art. 28 del C.G.S..

Anche tale censura non appare meritevole di positiva valutazione.

Ed invero è incontestato che il ricorrente abbia ricevuto l'atto di deferimento del Procuratore federale del 22 giugno 2006, che costituisce l'avvio dell'azione disciplinare a conclusione delle indagini compiute dall'Ufficio Indagini, senza che dunque sia ravvisabile alcuna violazione dell'art. 28 del C.G.S..

Quanto poi alle altre asserite omissioni (che non hanno peraltro precluso al ricorrente di conoscere che l'Ufficio Indagini ha ricevuto il materiale probatorio in data 27 settembre 2005 e lo ha poi trasmesso alla Procura federale il 6 marzo 2006: cfr. pagg. 11-12 dell'atto di ricorso), ritiene il Collegio che non sussistono norme federali che impongono la comunicazione della data di avvio delle indagini da parte della Procura federale.

4. Con il terzo motivo si allega l'assunzione illegittima e l'uso arbitrario delle intercettazioni telefoniche nell'ambito del procedimento disciplinare che ha portato all'adozione delle decisioni impugnate, nella considerazione che solamente una parte delle intercettazioni disposte dalle Procure della Repubblica di Torino e di Napoli sia stata acquisita dagli uffici federali, con conseguente incompletezza e frammentarietà del quadro probatorio raccolto, che, per di più, è stato utilizzato in assenza di un vero contraddittorio con il tesserato inquisito.

La censura non è fondata.

Si deve in primo luogo evidenziare come il materiale proveniente dai procedimenti penali pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria di Torino e di Napoli è stato acquisito dagli uffici federali ai sensi dell'art. 2, III comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che consente agli organi della disciplina sportiva di chiedere copia degli atti del procedimento penale a norma dell'art. 116 del c.p.p..

Ciò premesso, la tesi giusta la quale sul predetto materiale con valenza probatoria non sarebbe stato garantito un esame in contraddittorio appare smentita dall'allegazione della F.I.G.C., non contestata *ex adverso*, che rammenta come il primo atto adottato dalla C.A.F., su richiesta dei deferiti, sia stato proprio quello di consentire di estrarre copia degli atti della procedura (intercettazioni, rapporti di carabinieri, interrogatori, etc.).

Del tutto generica è poi l'allegazione dell'incompletezza delle intercettazioni derivanti dal procedimento penale, non risultandone comprensibile il rilievo fattuale (nel senso che, ovviamente, sono stati acquisiti solamente gli atti rilevanti per gli organi della disciplina sportiva, secondo quanto recita il citato art. 2, III comma, della legge n. 401/1989) e quello giuridico (che potrebbe evidenziarsi solo ove fosse dimostrata l'insufficienza delle prove a carico).

V'è inoltre una considerazione di fondo che non può essere trascurata, connessa al fatto che le decisioni degli organi di giustizia sportiva in questa sede gravati sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo.

In particolare, alla « giustizia sportiva » si applicano, oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, quelle dell'istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi.

Richiamando anche la giurisprudenza formatasi in tema di ricorsi amministrativi di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, si evidenzia l'inapplicabilità delle regole processuali di formazione in contraddittorio della prova (tipiche specialmente del processo penale).

Pur valorizzando la disciplina contenuta nella legge generale sul procedimento amministrativo, la giurisprudenza costantemente afferma che contraddittorio e partecipazione sono soddisfatti allorché la parte interessata sia adeguatamente informata della natura e dell'effettivo avvio del procedimento, e sia posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico-argomentativa (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2003, n. 3925).

5. Con il quarto motivo si assume poi l'inidoneità delle intercettazioni ad assicurare a prova dell'illecito contestato al ricorrente.

La censura è infondata, e va disattesa.

È opportuno prendere le mosse dalla condivisibile valutazione, contenuta nella decisione della Corte federale, e, prima, della C.A.F., secondo cui « le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali non vengono generalmente in rilievo quali prove in sé degli addebiti rivolti ai deferiti, ma come mera circostanza storica — non disconosciuta nella sua esistenza, né nel suo oggetto, né nella sua veridicità, dagli incolpati — suscettibile di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con altri elementi probatori acquisiti, in una parola di valutazione di merito ».

E tale metodo è stato seguito anche con riguardo alla posizione del De Santis, come inequivocabilmente si evince alle pagg. 102 e 103 della decisione della Corte federale, ove il contenuto delle interlocuzioni, prima e dopo la partita Lecce-Parma del 29 maggio 2005, intervenute tra il ricorrente ed i signori Bergamo e Mazzini è stato sottoposto a vaglio critico, e

ritenuto condivisibilmente espressivo di un comune intento fraudolento, tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 6 del C.G.S.

Il che è quanto basta a porsi come fondamento di una decisione amministrativa, nella prospettiva precedentemente enucleata, tanto più che vale, in linea generale, il principio della libera utilizzazione degli elementi di prova acquisiti in processi diversi.

E, comunque, occorre considerare come anche la giurisprudenza penale, ai diversi fini, dunque, del giudizio penale, costantemente afferma che nell'interpretazione dei fatti comunicativi le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione o comunque dalla struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice di merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna), ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna) (in termini Cass. pen., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 5699, nonché Cass. pen., Sez. V, 16 febbraio 2000, n. 6350).

Nel caso di specie, per quanto è dato evincere dagli atti impugnati e dall'ulteriore documentazione versata in giudizio, l'interpretazione del significato delle intercettazioni coinvolgenti il sig. De Santis è adeguatamente e logicamente motivata, e compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, secondo la formula ricorrente nella giurisprudenza penale.

Ne consegue che tale interpretazione del fatto comunicativo (*id est*: della conversazione intercettata) risulta anche incensurabile in questa sede di giurisdizione di legittimità, seppure esclusiva, e sotto tale profilo la doglianza evidenzia dunque profili di inammissibilità.

6. Con il quinto mezzo si allega poi l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione, da parte della F.I.G.C., della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (ed in particolare di dati giudiziari), che avrebbe richiesto l'informativa all'interessato ex art. 13, IV comma, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La censura non è meritevole di positiva valutazione.

Ed invero, a parte che nel caso di specie non è contestata un'ipotesi di violazione delle modalità di trattamento dei dati disciplinate dall'art. 11, I comma, del «Codice in materia di protezione dei dati personali», che ne determinerebbe l'inutilizzabilità alla stregua del secondo comma, non v'è comunque dubbio che l'utilizzazione di tali dati è stata effettuata nell'assolvimento delle finalità istituzionali della Federazione, sì che il trattamento può avvenire senza consenso, secondo quanto è dato evincere dall'art. 24 dello stesso corpus normativo.

7. Con il sesto ed ultimo mezzo di gravame si deduce la falsa rappresentazione dei fatti oggetto di indagine, asseritamente discendente dalla mera utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, senza che siano stati valutati anche i comportamenti in concreto tenuti dal ricorrente nel corso della competizione calcistica arbitrata, nonché il vizio motivazionale con riguardo alla sanzione irrogata.

Anche tale censura deve essere disattesa.

Sotto il primo profilo, va anzitutto ribadito quanto già esposto al punto sub 5) della presente motivazione con riguardo alla valenza probatoria delle intercettazioni, sì che non può essere condiviso, già in questa prospettiva formale, l'assunto di parte ricorrente, secondo cui la condotta illecita avrebbe dovuto essere desumibile dalle decisioni arbitrali « assunte in campo », idonee ad alterare la gara.

Né appare conferente la complementare allegazione secondo cui l'alterazione del naturale esito sportivo della gara Lecce-Parma non sarebbe stata idonea, di per sé, a beneficiare la Fiorentina.

Ed invero ciò che appare decisivo, dal punto di vista strutturale, è la circostanza che l'illecito sportivo di cui all'art. 6, I e II comma, del C.G.S. si configura come illecito di pericolo, o, meglio, a consumazione anticipata, concretandosi nel « compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica ».

Non rileva, dunque, se l'arbitraggio sia stato effettivamente parziale, quanto piuttosto l'idoneità degli atti compiuti a conseguire il risultato lesivo, ovvero la messa in pericolo del bene protetto.

A questo riguardo, la decisione della Corte federale precisa, con motivazione immune da vizi logici, come proprio in occasione della partita Lecce-Parma, nell'ultima giornata di campionato, il programma illecito concepito da Diego Della Valle, Bergamo e Mazzini abbia trovato attuazione con il coinvolgimento del segmento arbitrale, « attraverso esplicite ed inequivoche interlocuzioni tra Bergamo e l'arbitro De Santis ad un paio di ore dall'inizio della gara, la cui portata alteratrice è altrettanto certamente confermata dal colloquio successivo alla gara tra lo stesso arbitro e Mazzini » (pag. 102).

Sottolinea in particolare la Corte federale, alla pagina 103 della decisione, con riferimento alla telefonata intercorsa con il Bergamo, che « si tratta di un linguaggio del tutto insolito rispetto ad un normale colloquio di natura tecnica con un designatore, in cui è insistito il richiamo di De Santis alla necessità di imprimere una vigorosa impronta personale alla partita, governandola con la "testa" e sintomatico il riferimento alla "velata" spiegazione fornita ad uno degli assistenti, con il quale era in confidenza ».

Dello stesso tenore la telefonata con il Vice Presidente federale, che, tra ironie del dirigente, autocompiacimento dell'arbitro, e soddisfatta conclusione di Mazzini, consente di desumere « l'insuperabile conferma della chiusura del cerchio fraudolento anche *ex post* » (pag. 104 della decisione della Corte federale).

7.1. Non è configurabile neppure il dedotto vizio motivazionale in ordine alla sanzione irrogata al De Santis.

Certamente non sussiste tale vizio con riguardo alla tipologia della sanzione (inibizione), perché la stessa è prevista dall'art. 6 del C.G.S..

Per quanto concerne poi l'entità della sanzione, superiore al minimo editale, la formulazione sintetica della motivazione della Corte federale può essere spiegata con il fatto che detta decisione riduce la condanna irrogata dalla C.A.F., e si sofferma principalmente su tale aspetto (ravvisando una condizione di sudditanza psicologica dell'arbitro al Vice Presidente federale ed al designatore arbitrale); fa peraltro implicitamente rinvio, per l'enucleazione della gravità dell'illecito agli effetti della sanzione,



alla motivazione della decisione della C.A.F. (che, per gli arbitri, ha tenuto conto anche della lesione arrecata all'immagine della categoria), come è dato evincere dall'*incipit* del passaggio motivazionale in questione (« relativamente alla sanzione da irrogare al De Santis, per la grave condotta di cui è stato giudicato colpevole, la Corte stima che debba essere ridotta a quattro anni di inibizione... »).

8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso, con l'annessa domanda risarcitoria, deve essere respinto per l'infondatezza dei motivi dedotti.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M. — Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Sezione III-ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

## **RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA**

**L**a sentenza in epigrafe (appartendente alla nota serie di decisioni relative alle vicende legate allo scandalo « Calcio-poli »), analizza taluni aspetti del rapporto tra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria. Nel caso di specie vengono in evidenza il rispetto delle garanzie di difesa dell'incolpato dinanzi agli organi di giustizia sportiva, ovvero la valenza effettiva del principio del contraddittorio in tale sede, nonché la legittimità dell'utilizzazione in tali procedimenti di elementi probatori acquisiti *aliunde* dall'autorità giudiziaria statale: si tratta, in particolare, delle risultanze di intercettazioni telefoniche assunte nel corso di un diverso procedimento penale già sfociato in sentenza (la sentenza in parola è la nota decisione della Cassazione del 29 marzo 2007 in ordine al caso « doping » che ha coinvolto la dirigenza della Juventus F.C.).

Il combinato disposto degli artt. 2 e 18 Cost., garantisce l'autonomia e l'indipendenza delle formazioni sociali e delle associazioni di qualunque genere, anche nel caso in cui i rapporti interni ad esse siano ordinati sì da costituire una sorta di « sotto-ordinamento » distinto da quello statale, purché sia nato dalla libera determinazione degli associati (si vedano, in dottrina, per l'unanime ricostruzione del contenuto dell'art. 18, gli autorevoli contributi di: A. PACE, in *Problematica delle libertà costituzionali. Parte Speciale*, Cedam, 1992, 339; U. DE SIERVO, *La libertà di associazione*, in *Trattato di diritto amministrativo*, dir. da G. Santaniello, Cedam, 1990, 191; P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, 2005, 378; sull'autonomia dell'ordinamento sportivo, il suo fondamento ed i suoi limiti, si vedano in dottrina: F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975; G. ALPA, *L'ordinamento sportivo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, 321; L. DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti e il fenomeno sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 5; in giurisprudenza, T.A.R. Valle d'Aosta, 27 maggio 1997, n. 70, in *Foro amm.*, 1998, 110 e Cass. civ., 28 settembre 2005, n. 18919, in *D&G-Dir. e giust.* 2005, 40 37, annotata da ZINCONE). E, in

effetti, di natura essenzialmente privatistico-associativa sono i principali enti sportivi italiani afferenti al C.O.N.I. (sulla cui natura invece pubblicistica si veda ancora G. ALPA, *op. cit.*) come ad esempio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) qui direttamente coinvolta. Pur tuttavia, tali formazioni restano all'interno dell'ordinamento statale, ed entro le garanzie costituzionali di quello sono perciò chiamate ad operare, soprattutto in relazione alla garanzia dei diritti fondamentali riconosciuti dallo Stato in capo a tutti i cittadini, indipendentemente dall'eventuale ruolo o attività da essi esercitato nella società o dalla loro partecipazione ad organismi associativi di qualsiasi genere (in giurisprudenza, si veda, in questa prospettiva, Trib. Genova, 26 agosto 2005, in *Corriere del merito*, 2005, 1161, con nota di BELFIORE). Si pone dunque il problema delle modalità di applicazione, ai suddetti rapporti, dei diritti fondamentali quali il diritto alla difesa in giudizio, come fissato dall'art. 24 Cost., e i diritti c.d. della personalità, tra cui la libertà di comunicazione e il diritto alla protezione dei propri dati personali.

Anche quindi nel caso in cui un cittadino abbia liberamente e consapevolmente scelto di aderire ad associazioni la cui organizzazione interna prevede sistemi giustiziali ai fini della risoluzione di controversie o a fini sanzionatorio-disciplinari (ovvero quand'anche egli si sottoponga al c.d. « vincolo di giustizia »; per il caso di specie, si vedano in merito le disposizioni di cui all'art. 30 Statuto F.I.G.C.), deve essere comunque assicurato al soggetto incolpato l'accesso a procedimenti giurisdizionali pienamente « garantiti » a livello costituzionale, di fronte alla magistratura ordinaria statale (sul « vincolo di giustizia », la sua natura ed i suoi limiti, si veda ancora Cass. civ., 28 settembre 2005, n. 18919, citata *supra*; in dottrina, M. ANTONIOLI, *Sui rapporti fra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo*, in *Dir. proc. amm.*, 2005, 1026). Proprio per questo in riferimento al sistema della giustizia sportiva lo Stato ha predisposto (*ex art. 3, legge 280/2003*) a vantaggio dell'incolpato la possibilità del ricorso — previo esaurimento di tutti i gradi della giustizia interna — al T.A.R. del Lazio, quale organo di giustizia statale posto a garanzia della compatibilità ed omogeneità complessiva dell'ordinamento sportivo con quello nazionale (così, anche, recentemente, Trib. Ascoli Piceno, 20 gennaio 2007, *Dir. e lavoro Marche*, 2007, 109 e T.A.R. Puglia, 19 aprile 2007, n. 679, mass. in *Foro amm.-T.A.R.*, 2007, 1137; sulla competenza del T.A.R. Lazio, si veda la recente sentenza del T.A.R. Basilicata, 26 giugno 2007, n. 481, in *Giur. merito*, 2007, 2742; per una analoga ricostruzione del sistema, sulla base della L. 280/03, si veda ancora M. ANTONIOLI, *op. cit.* e P. MORO, *Giustizia sportiva e diritti processuali*, in AA.VV., *La giustizia sportiva. Analisi critica della legge 17 ottobre 2003, n. 280*, Forlì-Trento, 2003).

Nel caso di specie, dunque, l'incolpato (un arbitro professionista associato alla suddetta Federazione) era legittimato a rivolgersi al T.A.R. al fine di contestare la decisione resa dalla Corte Federale della F.I.G.C. (designata come organo di ultima istanza dall'art. 34 Statuto F.I.G.C.) nei suoi confronti in sede disciplinare relativamente alla commissione di un presunto illecito di frode sportiva, in applicazione delle disposizioni della legge 401/1989.

La principale censura sollevata dal ricorrente riguardava appunto la supposta lesione del proprio diritto di difesa dinanzi al giudice sportivo, nello svolgimento del giudizio disciplinare dinanzi alla Commissione d'Ap-

pello Federale (C.A.F.) prima e alla Corte Federale poi; entrambe avrebbero illegittimamente posto a fondamento delle loro decisioni sanzionatorie le sole risultanze di alcune intercettazioni telefoniche acquisite nel corso di indagini relative ad un diverso procedimento penale. Tale utilizzazione sarebbe stata illegittima stanti l'estraneità del ricorrente al procedimento penale in questione, la mancata rinnovazione dell'assunzione di quel materiale probatorio in contraddittorio, e, infine, la lesione della privacy dell'incolpato derivante dal trattamento non autorizzato né altrimenti giustificato dei dati personali e giudiziari di quest'ultimo (ossia, delle trascrizioni del contenuto delle comunicazioni intercettate) da parte della F.I.G.C..

Circa l'utilizzabilità in altri procedimenti del materiale probatorio acquisito in sede penale, e più in generale circa il problema della valenza extrapenale di tali prove, la questione nel caso di specie esula dalla disciplina e dalle problematiche relative all'efficacia e ai vincoli del giudicato penale: infatti qui il procedimento penale da cui è stato tratto il materiale probatorio non era condotto nei confronti dell'incolpato (né vi aveva questi partecipato in veste di parte civile o di responsabile civile), né si procedeva per lo stesso fatto contestato a livello disciplinare (cfr. artt. 653-654 c.p.p.; per una giurisprudenza costante in tal senso sui limiti del giudicato penale, v.: Cass. 27 maggio 1988, n. 3630, in *Rep. Foro It.*, 1988, *Tributi*, 960; Cass. civ., 22 febbraio 1996, n. 1375, in *Resp. civ e prev.*, 1996, 607, con nota di FEOLA; Cass. civ., 23 ottobre 2001, n. 13006, in *Riv. giur. trib.*, 2002, 1076, con nota di MAZZA; Cass. civ., 14 gennaio 2003, n. 380, in *Riv. giur. trib.*, 2003, 857, ancora con nota di MAZZA). Inoltre, il problema della vincolatività del giudicato penale concerne *ex lege* i rapporti tra l'accertamento contenuto nella sentenza penale ed altri procedimenti eventualmente pendenti in sede civile o amministrativa («dinanzi alla pubblica autorità», come recitano appunto i succitati artt. del c.p.p.). Nel presente caso il contesto è ben diverso: siamo nel corso di un tipico procedimento «giustiziale» di tipo disciplinare nell'ambito di una struttura associativa, al quale, per quanto «rilevante» (*ex art. 1 co. 2 L. 280/03*) per l'ordinamento sia la questione trattata non possono ritenersi applicabili, perlomeno *in integrum*, né la disciplina né le garanzie dei procedimenti che si svolgono dinanzi all'autorità giudiziaria. Tali ipotesi di «rilevanza» appaiono invero garantite dal sistema proprio attraverso la previsione della possibilità di sollecitare il controllo successivo da parte del T.A.R. del Lazio (v. ancora l'art. 3 L. 280/03). Tuttavia, anche al di fuori dei limiti dell'efficacia del giudicato penale, la prova penale raggiunta nel corso di un procedimento può essere acquisita agli atti di un diverso procedimento, penale, civile, amministrativo ed anche amministrativo-disciplinare, ed esservi utilizzata, entro una certa misura, ai fini della decisione. In riferimento ai processi civili, il materiale raccolto *aliunde* non sarà vincolante a tutti gli effetti, ma potrà certo legittimamente essere oggetto della libera valutazione del giudice, e quindi essere inserito appieno nella dialettica processuale (*sic*, Cass., 27 maggio 1988, n. 3630, e Cass., 22 febbraio 1996, n. 1375, entrambe citate *supra*). Di certo, secondo la giurisprudenza dominante, il giudice potrà trarne quantomeno argomenti di prova, ovvero indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, in conformità alle regole che presidono la valutazione della prova per presunzioni (primo fra tutti il principio c.d. della «pregnanza conclusiva»); tale valutazione sarà peraltro insindaca-

bile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione adeguata a livello logico e giuridico (così, Cass. civ., 10 ottobre 2003, n. 15181, in *Giust. civ. mass.*, 2003, 10). Anche nei giudizi amministrativi, le risultanze eventualmente acquisite (nelle forme del 116 c.p.p., e non del 117 c.p.p., stante la pronuncia chiaramente contraria della Corte Cost., 29 maggio 2002, n. 223, in *Giur. cost.*, 2002, 1731) possono essere oggetto di libero apprezzamento, benché debbano essere vagliate in maniera certo più pregnante di quanto non sia richiesto nelle ipotesi di efficacia del giudicato penale (proprio in assenza di una piena tutela del contraddittorio), anche tenendo conto delle peculiari esigenze tipiche della giustizia amministrativa (Cass. civ., 23 ottobre 2001, n. 13006, citata *supra*). Deve essere pur tuttavia segnalata una notevole tendenza restrittiva a proposito del mezzo di prova acquisito nel caso di specie: per le intercettazioni infatti il legislatore ha posto dei rigorosi limiti quanto alla loro stessa ammissibilità in sede di indagini penali (si vedano gli artt. 266-271 c.p.p.); esse possono essere effettuate solo quando si proceda per reati particolarmente gravi tassativamente previsti dalla legge, qualora si sia in presenza di gravi indizi di reato ed esse risultino « assolutamente indispensabili » all'accertamento, comunque previa autorizzazione del giudice. Particolarmente restrittiva è poi la disciplina che regola specificamente l'utilizzabilità delle risultanze delle comunicazioni intercettate ai fini delle indagini da svolgersi in altri procedimenti penali: l'art. 270 c.p.p. la consente « eccezionalmente » solo rispetto alle indagini concernenti reati di gravità ancora maggiore per cui è previsto l'arresto in flagranza, e risiedendo senz'altro la *ratio* della soluzione nella peculiare « delicatezza » del mezzo di prova in questione in relazione alla possibile violazione della libertà e della riservatezza delle comunicazioni dell'indagato, per cui si richiede un rafforzamento delle garanzie del contraddittorio (si vedano, in proposito, in questo senso, Corte Cost., 6 aprile 1973, n. 34, in *Giur. cost.*, 1973, p. 329, e Corte Cost., 24 febbraio 1994, n. 63, in *Giur. cost.*, 1994, 363; per le pronunce più recenti nella giurisprudenza penale sul tema, che ribadiscono i suddetti principi di fondo, si vedano: Cass. pen., 17 novembre 2004, n. 45189, in *Cass. pen.*, 2005, 343, con nota di PRIMICERIO; Cass. pen., 27 maggio 2005 n. 33968, in *CED Cassazione*, 2005, RV 232047; Cass. pen., 13 dicembre 2006, n. 651, in *Guida al diritto*, 2007, 86). Al di là dei rigidi limiti dell'art. 270 c.p.p. quindi dalle intercettazioni assunte in altri procedimenti il giudice penale ha solo « la possibilità di trarre [...] notizie di nuovi reati quale punto di partenza per le relative indagini ed acquisizioni probatorie » (*sic*, Cass. pen., 2 maggio 2003, n. 23894, in *D&G - Dir. e giust.*, 2003, 107). Del resto è notorio come, tradizionalmente, il principio del contraddittorio sia identificato, nella sua valenza più piena, nell'ambito del procedimento penale (in dottrina, in merito al contraddittorio « nella formazione della prova » si vedano fra tutti: P. TONINI, in *Manuale di Procedura Penale*, Giuffrè, 2007, soprattutto con la sua ricostruzione dell'art. 111 Cost. a seguito della L. cost. 2/1999; F. CORDERO, sia nei lavori più risalenti, come in *Ideologie del processo penale*, Milano, 1966, 167 ss., sia in quelli più recenti, come in *Procedura Penale*, VIII ed., 2006, Giuffrè).

E se negli ultimi trent'anni la *vis extensiva* del suddetto principio costituzionale ha via via in maniera sempre più forte affermato quelle garanzie nell'ambito della giurisdizione civile (si veda in dottrina N. TROCKER, *Processo civile e Costituzione*, Milano, 1974 e L.P. COMOGLIO, voce *Contrad-*

*dittorio (nel diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1997), è del resto noto come giurisprudenza e dottrina prevalenti da sempre parlino di una sorta di « contraddittorio attenuato » nell'ambito della giustizia amministrativa, soprattutto a livello istruttorio, non solo in sede procedimentale (ove ciò è confermato anche dalla disciplina della « partecipazione » di cui alla L. 241/90), ma anche in riferimento alla giurisdizione di legittimità ed alla giurisdizione esclusiva (si v. in dottrina, per una ricostruzione generale del problema del contraddittorio nella giustizia amministrativa, L. MIGLIORINI, *Il contraddittorio nel processo amministrativo. Dal processo al procedimento con pluralità di parti*, Ed. Scientifiche Italiane, 1996 e G. CORSO, voce *Prova (diritto amministrativo)*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1999; in giurisprudenza, sulla generale attenuazione del principio dell'onere della prova e del contraddittorio nella fase istruttoria, si vedano: Cons. Stato, 27 settembre 2004, n. 6291, mass. in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2004, 2605; Cons. Stato, 19 gennaio 2005, n. 90, mass. in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2005, 112; Cons. Stato, 22 giugno 2006, n. 3855, mass. in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2006, 1769; T.A.R. Basilicata, 5 luglio 2004, n. 603, in *Ragiusan*, 2005, 97 e T.A.R. Lombardia, 26 aprile 2006, n. 1056, in *Foro amm.-T.A.R.*, 2006, 1208, con nota di GIANI). Solo infatti grazie al faticoso sforzo della giurisprudenza negli ultimi anni risultano estesi alla giurisdizione amministrativa, ove tocchi diritti soggettivi, e comunque con significative deroghe — i principi istruttori tipici del procedimento civile (si v. fra tutti, T.A.R. Campania, 12 marzo 2003, n. 2342, mass. in *Foro amm.-T.A.R.*, 2003, 1033, e Cons. Stato, 30 giugno 2005, n. 3546, mass. in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2005, 1753) e si è conseguito un certo rafforzamento delle garanzie partecipative delle parti private (si veda ad es. T.A.R. Sicilia 28 novembre 2005 n. 2195, in *Foro amm.-T.A.R.*, 2005, 3794).

Quanto appena detto va riferito — a maggior ragione — anche alle tendenze manifestate in materia di procedimenti amministrativo-disciplinari (si v. in proposito Cass., 22 febbraio 2006, n. 3852, in *Giust. civ. mass.*, 2006, 2), che per lo più assumono forma procedimental-giustiziale, e a cui perciò si applicano gli artt. 7-13 della L. 241/90, che certo non prefigurano, almeno in astratto, una partecipazione piena, preventiva o contestuale, dei privati coinvolti (malgrado le notevoli aperture della giurisprudenza anche rispetto a tale contesto, al fine di assicurare l'effettività di tali garanzie: si v. Cons. Stato, 30 giugno 2003, n. 3925, mass. in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2003, 1880; T.A.R. Campania, 11 maggio 2007, n. 4966, mass. in *Foro amm.-T.A.R.*, 2007, 1751; in dottrina, in generale, sulla « partecipazione » nel procedimento amministrativo, soprattutto in relazione all'art. 97 Cost. ed alle sue implicazioni, si vedano: A. CERRI, *Difesa e contraddittorio nel procedimento amministrativo*, in *Giur. cost.*, 1971, 2733; F. PATRONI GRIFFI, *Un contributo alla trasparenza dell'azione amministrativa: partecipazione procedimentale e accesso agli atti (legge 7 agosto 1990, n. 241)*, in *Dir. proc. amm.*, 1992, 56; A. SANDULLI, *Il procedimento*, in S. Cassese (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo generale*, II, Milano, 2003, 1075).

Tornando al caso di specie pertanto, l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni non ha luogo neanche di fronte ad una « pubblica autorità », bensì ad un organo di giustizia sportiva, che resta organo privatistico, pur quando tratti questioni « rilevanti » per l'ordinamento della Repubblica (ex art. 2 L. 280/2003), e davanti al quale le garanzie di parteci-

pazione delle parti in causa dovrebbero assestarsi su standard determinati da meri regolamenti interni (vedasi le disposizioni di cui agli artt. 30-38 del Codice di Giustizia Sportiva, nettamente improntate su tecniche *lato sensu* «inquisitorie»). Come già visto sopra però, l'autonomia degli ordinamenti non può portare alla repressione dei diritti fondamentali dei soggetti associati, e meno che mai all'azzeramento degli stessi: semmai, lo speciale contesto e le specifiche esigenze di celerità possono condurre ad una attenuazione (si veda, in tal senso, in merito ai procedimenti disciplinari svolgentisi innanzi agli ordini professionali, Cass. civ., 30 luglio 2001, n. 10396, in *Giust. civ. mass.*, 2001, 1501: anche in quel contesto la Suprema Corte ha ribadito la generale vigenza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, affinché si possa consentire all'incolpato finanche di assistere alla rinnovazione delle prove a suo carico). La non giurisdizionalità in senso stretto del procedimento quindi non sembra possa giustificare una totale assenza di garanzie per l'incolpato, soprattutto laddove, ad avviso della giurisprudenza, si parli di organi in grado di produrre «decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale» (*sic*, proprio a proposito degli organi di giustizia sportiva, T.A.R. Ascoli Piceno, 20 gennaio 2007, citato *supra*). Invero tale qualificazione degli atti conclusivi dei procedimenti di giustizia sportiva sembra emergere sia dal sistema della L. 280/2003 sia da una più attenta ricostruzione della natura effettiva (sostanziale) degli enti cui fanno capo e dei relativi poteri: se infatti le Federazioni sportive nazionali sono organi — privatistici — di un ente pubblico (il C.O.N.I.) essi partecipano della sua funzione pubblicistica come pure della sua potestà amministrativa (per questa tesi, vedasi ancora M. ANTONIOLI, *Sui rapporti fra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo*, in *Dir. proc. amm.*, 2005, 1026). In dottrina si è d'altronde più e più volte evidenziata l'insopprimibilità di una tutela minima dei diritti di partecipazione effettiva delle parti anche in quei procedimenti in cui si ravvisa un forte squilibrio «naturale» tra di esse, come ad esempio nell'ambito dei ricorsi gerarchici interni alla P.A. (in giurisprudenza, per l'estensione del nucleo minimo di garanzie di cui alla L. 241/1990 anche a questo genere di procedure, v. T.A.R. Sardegna, 31 maggio 1999, n. 710, *mass.* in *Foro Amm.*, 1999, 2674). Proprio il riferimento ai ricorsi interni risulta quindi calzante per ricostruire il regime dei procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva, alla luce della ricostruzione organicistica sopra accennata, e sulla base della natura dei provvedimenti conclusivi, dei loro effetti e dei relativi rimedi. Aderendo a tale impostazione, il giudice della sentenza in epigrafe, dalla natura del provvedimento conclusivo e da quella del rimedio concesso dalla legge contro di esso (ricorso al T.A.R. Lazio nell'esercizio della giurisdizione esclusiva, ancora *ex art.* 3 L. 280/03), va a dedurre la natura del relativo procedimento e quindi l'entità delle garanzie in esso vigenti. Lo stesso può dirsi anche in riferimento alla sentenza del T.A.R. Lazio, 21 giugno 2007, n. 5645, immediatamente successiva a quella in esame (in *Red. amm. T.A.R.*, 2007, 06) in cui si ribadisce che le decisioni di C.A.F. e Corte Federale sono da ritenersi «l'epilogo di procedimenti amministrativi, svoltisi in forma giustiziale e non già giurisdizionale», e che quindi «non possono ritenersi presidiati dalle piene garanzie del processo». Nel caso di specie ha poi un peso decisivo il disposto dell'art. 2 co. 3 L. 401/89, che abilita gli organi di giustizia sportiva che procedano su illeciti rientranti nella «frode sportiva», ad acquisire

atti di procedimenti penali *ex art.* 116 c.p.p. salva la libera valutabilità degli stessi, stante l'assoluta ininfluenza del procedimento *a quo*. Ciò a prescindere ora dalla maggiore o minore opportunità politica del sistema in generale delineato dalla L. 280/03 (per le critiche sollevate vedasi in dottrina P. SANDULLI, *La tutela giurisdizionale dei diritti dalla giurisdizione esclusiva alla giurisdizione per materia*, Milano, 2004, 168, e ancora P. MORO, *op. cit.*) e in particolare della norma suddetta: quindi, *nulla quaestio* sulla acquisibilità di quegli atti, benché resti aperto il dubbio circa l'utilizzabilità esclusiva degli stessi ai fini della decisione. Del resto la sentenza in epigrafe dichiara espressamente di condividere la valutazione delle Corti sportive secondo cui le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche non rilevano quali prove in sé degli addebiti ma come mere circostanze storiche, non disconosciute dagli incolpati, e pertanto suscettibili di valutazione di merito.

Quanto poi ai profili relativi all'ipotetica acquisizione «incompleta» degli atti dedotta dal ricorrente, dacché si ammette che il procedimento *de quo* non può come abbiamo visto per sua natura ritenersi pienamente garantito, non sembrano potersi estendere allo stesso i limiti ed il rigore che pure tipicamente vigono sul punto nell'ambito del processo penale (nel quale il giudice non può selezionare egli stesso *ex post* le conversazioni rilevanti, a prescindere cioè dall'esatta e specifica previa indicazione da parte dell'accusa al momento della richiesta di autorizzazione: vedasi Trib. Milano, 25 febbraio 1999, mass. in *Foro ambrosiano*, 1999, 177).

In merito ai criteri di valutazione del contenuto delle comunicazioni intercettate ed acquisite, il giudice sportivo ricorre poi a canoni largamente utilizzati e condivisi anche in sede penale: la lettura critica delle risultanze, qualora si poggia su criteri logico-interpretativi adeguati e sia atta a rivelare significati chiari, decifrabili e non ambigui in merito ai fatti accaduti o alla responsabilità del soggetto coinvolto, ben può essere posta a fondamento della decisione (v. da ultimo Cass. pen., 18 gennaio 2007, n. 12874, in *Guida al diritto*, 2007, 110).

Riguardo invece alla presunta violazione del Codice Privacy per illecito trattamento dei dati personali (in specie, giudiziari) dell'incolpato (per via della comunicazione degli stessi dalla Procura della Repubblica all'Ufficio Indagini della F.I.G.C.), la censura viene a ragione respinta dal T.A.R., in quanto nel caso di specie i dati giudiziari potevano essere legittimamente trattati anche senza la previa informativa all'interessato: non era infatti necessario il suo consenso al trattamento, poiché la F.I.G.C. figura senz'altro tra quei soggetti non pubblici che — date le «rilevanti finalità di interesse pubblico» che essi perseguono nell'ambito delle proprie attività istituzionali — sono autorizzati a tali operazioni, *ex art.* 27 Codice Privacy; e ciò in virtù di espresso provvedimento del Garante, ovvero dell'Autorizzazione generale al trattamento dei dati giudiziari in vigore al momento della sentenza (cfr. Garante Protezione Dati Personali, Aut. Gen. 7/2005, consultabile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc. web n. 1203942, provvedimento peraltro confermato appieno nella sua *ratio* dalla Autorizzazione attualmente in vigore, cfr. Aut. Gen. 7/2007, in questa *Rivista*, 2007, 990): la F.I.G.C., quale «associazione riconosciuta» dallo Stato, rientra tra gli «organismi di tipo associativo» ivi nominati ed ha posto in essere il trattamento dei dati relativi ad un suo associato al fine di perseguire un suo legittimo scopo statutario (cfr. Statuto

F.I.G.C., art. 3, lett. c)). Tra l'altro, anche ove l'acquisizione delle intercettazioni fosse stata frutto di una violazione della privacy e quindi della commissione di un illecito, non è detto che ciò — stante ancora una volta le peculiarità del procedimento — avrebbe implicato di per sé l'inutilizzabilità del materiale a fini probatori, date le perplessità che sul punto animano la giurisprudenza anche nell'ambito della giurisdizione civile (v. Trib. Bari, 16 febbraio 2007, ne *Il merito*, 2007, 22, con nota di ANTEZZA).

LUCA GUIDOBALDI